


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI



Carta dei Servizi

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che hanno collaborato

INDICE

1 PRESENTAZIONE	3
1.1 Principi e finalità della Carta.....	4
2 CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI	7
2.1 L'accesso ai servizi	7
2.2 Come arrivare	7
2.3 Calendario e Orari.....	9
2.4 I recapiti	9
2.5 Area territoriale di competenza.....	9
3 L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE	11
3.1 Il Tribunale per i Minorenni di Bari.....	11
3.2 La struttura organizzativa	16
4 I SERVIZI	20
4.1 Elenco servizi.....	20
4.2 Servizi Area Civile	22
4.3 Servizi Area Adozioni	27
4.4 Servizi Area Penale.....	30
4.5 Servizi Area Amministrativa	34
4.6 Nuovi diritti di copia aggiornati al 2010 (Legge 24 del 22.2.2010).....	36
5 LA QUALITA'	37
5.1 La politica della qualità.....	37
6 GLOSSARIO	39

1 PRESENTAZIONE

Questa “Carta dei Servizi” dà conto dell’impegno dell’Ufficio fondato sulla ricerca della qualità e della migliore fruibilità dei servizi offerti alla cittadinanza e agli operatori della Giustizia all’insegna della semplificazione.

L’obiettivo della Carta è quello di presentare in maniera più immediata e organica le modalità per ottenere i servizi maggiormente richiesti da parte dei cittadini che varcano, ogni giorno, le porte dei nostri Uffici.

Siamo ben consapevoli della complessità dell’ “impresa” nella non semplice prospettiva di coniugare semplicità e chiarezza espositiva, richiesta da una comunicazione diretta ed efficace, con l’esigenza di rispettare i vincoli tecnici ed istituzionali comunque imposti dal necessario linguaggio giuridico che, al vasto pubblico, può risultare complicato e poco comprensibile.



L’Obiettivo della Carta è, comunque, di abbattere qualche barriera e avvicinare il cittadino/utente all’Ufficio Giudiziario per creare i presupposti per un’interazione più proficua e consapevole, basata sulla reciprocità delle relazioni, sulla fiducia, sulla collaborazione e sulla trasparenza.

Questa iniziativa è un patto di qualità tale da consentire all’utente di conoscere e valutare i servizi e le modalità di erogazione in maniera preventiva, così da risparmiare tempo e presentarsi agli sportelli già informato circa le procedure previste e le formalità richieste: la necessità di copie, di marche da bollo, della documentazione a corredo delle istanze e delle richieste, ecc..

Per rispondere agli obiettivi indicati la presente Carta è articolata nelle seguenti parti:

1. **Presentazione:** illustra l’approccio dell’Ufficio riguardo l’impostazione della Carta dei Servizi
2. **Introduzione alla Carta dei Servizi:** riporta i criteri a cui il progetto realizzativo della Carta si è ispirato
3. **Criteri e modalità di accesso ai servizi:** descrive la composizione degli uffici, la loro dislocazione logistica, i recapiti d’interesse, gli orari di lavoro e alcuni elementi istitutivi e istituzionali
4. **L’organizzazione del Tribunale:** spiega l’organizzazione, la composizione e le funzioni degli Uffici
5. **I servizi:** rappresenta il “cuore” della Carta e dedica a ciascun servizio erogato una scheda descrittiva; i Servizi sono ripartiti secondo l’ambito di pertinenza: Area Civile, Area Adozioni, Volontaria Giurisdizione, Area Penale e Area Amministrativa.
6. **La qualità:** riporta la politica della qualità perseguita dall’Ufficio e le modalità di reclamo
7. **Glossario:** riporta i termini tecnici e giuridici di uso frequente.

INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

L'ambizioso progetto di “**Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia**” nasce da una ricerca mirata a produrre conoscenza, consapevolezza e opportunità di miglioramenti organizzativi e lavorativi, per poi passare alla fase di definizione e attuazione di un piano di interventi per l'incremento dell'efficacia/efficienza dell'organizzazione del Tribunale, sviluppando diversi obiettivi ed adottando, in parte, un sistema gestionale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, mettendo a punto un manuale di gestione del sistema qualità, elaborando procedure a supporto di tale sistema che dovranno essere periodicamente verificate ed aggiornate in relazione ai risultati conseguiti.

Il progetto nasce, infatti, nell'ambito della programmazione 2007-2013 e si pone due importanti obiettivi:

- Riorganizzare gli Uffici Giudiziari per ottimizzare i processi interni di gestione e trattamento delle pratiche giudiziarie;
- Migliorare il rapporto con l'utenza creando, anche con l'utilizzo di nuove tecnologie, nuovi canali di comunicazione.

Ed è proprio nell'ambito di questo secondo obiettivo, che si colloca la **Carta dei Servizi**, disegnata in relazione all'esigenza di sviluppare più efficaci modalità interattive e di comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e rendendo noti tutti i servizi offerti.

Lo scopo della Carta dei Servizi, infatti, è anche quello di **rendere gli uffici del Tribunale più vicini e quindi più accessibili al cittadino**, ma anche contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra gli utenti e gli apparati giudiziari.

Il successo del progetto è dovuto non solo all'accurata e dettagliata progettazione di tutte le sue linee di intervento, ma anche alla certamente fondamentale collaborazione di tutto il personale operante nel Tribunale per i Minorenni di Bari.

1.1 Principi e finalità della Carta

La Carta dei Servizi si ispira alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e al Decreto Legislativo n. 286/1999.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari con la redazione della Carta, vuole definire delle garanzie di qualità del servizio offerto anche al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con l'utenza in genere ed i cittadini in particolare. Il Tribunale per i minorenni di Bari, nell'erogare i propri servizi, si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

Uguaglianza e imparzialità - I servizi erogati sono forniti secondo imparzialità ed equità, sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità, o di altri aspetti connessi alla propria condizione. Il Tribunale per i minorenni di Bari mantiene la riservatezza dei dati personali e si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili.

Continuità - L'erogazione dei servizi è svolta in maniera continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e delle cause di forza maggiore. Il Tribunale per i minorenni di Bari si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni

programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile, una riduzione dei disagi.

Partecipazione e trasparenza - Il Tribunale per i minorenni di Bari promuove un'adeguata informazione e partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, segnalazioni, proposte di miglioramento ed attivando verifiche del grado di soddisfazione.

Efficacia ed efficienza - Il Tribunale per i minorenni di Bari si impegna a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.

Il contesto normativo in cui rientra la stesura della Carta dei Servizi è il seguente:

<p>Legge del 7.8.1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"</p>	<p>La norma disciplina l'attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell'ottica di far acquistare maggiore simmetria al rapporto tra cittadino e pubbliche amministrazioni</p>
<p>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"</p>	<p>La norma individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e progressivamente, l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione</p>
<p>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.10.1994 "Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico"</p>	<p>La direttiva definisce i principi e le modalità per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici preposti alle relazioni con il pubblico</p>
<p>Decreto Legislativo del 12.5.1995 n.163 (convertito con la L. 11.7.1995 n.273) "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle P.A."</p>	<p>Art. 2 Qualità dei servizi pubblici Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400. Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica</p>
<p>Legge dell'8.11.2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"</p>	<p>Art. 13 Carta dei servizi sociali Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi</p>

Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche - 25 Ottobre 2011 ex disegno di Legge S2243 (ddl Brunetta)
 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione"

Titolo III

La Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i doveri delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l'amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti:

A. Trasparenza, come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale attraverso la pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

B. Eliminazione delle molestie amministrative, l'Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i cittadini: si prevedranno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiti.

C. Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti, e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni.

D. Cortesia e disponibilità, tutti i pubblici dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei cittadini, da considerare come un cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità.

E. Chiarezza e semplicità del linguaggio, il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per consentire ai cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

F. Accesso ai servizi, le amministrazioni pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie telematiche.

G. Documentazione amministrativa, si vieta alle amministrazioni di richiedere al cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti.

H. Strumenti e poteri sostitutivi, si regolerà il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

2 CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

2.1 L'accesso ai servizi

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha sede in Via Scopelliti, come illustrato nella mappa sottostante:



2.2 Come arrivare


MEZZI PUBBLICI

E' possibile raggiungere il Tribunale utilizzando gli autobus pubblici dell'AMTAB e più precisamente la Linea 53 e 19 partendo da Piazza Moro (Stazione centrale) fino alla fermata Via Tommaso Fiore (strada principale laterale al palazzo di Giustizia).

IN AUTO


Dalla Stazione Centrale:

Procedere in direzione nordest su Piazza Aldo Moro. Svoltare tutto a destra per rimanere su Piazza Aldo Moro. Prendere la 1a a sinistra per rimanere su Piazza Aldo Moro. Prendere la 2a a sinistra in corrispondenza di Piazza Umberto I. Continuare su Via Scipione Crisanzio. Svoltare a destra in Via De Rossi. Svoltare a sinistra alla II traversa e imboccare Via Nicolai, poi svoltare a destra su Via De Bernardis. Dopo 200 metri imboccare Via Francesco Crispi e subito dopo a destra per Via Brigata Regina. Dopo circa 500 metri, svoltare a sinistra su Via Napoli e di nuovo a sinistra su Via Battaglia di Monte Lungo, poi la I a sinistra in corrispondenza di Via Antonio Scopelliti, come illustrato in figura:




Dall'autostrada A14:

Prendere l'uscita Bari Nord per entrare in A14/E55 verso Bari Centro/Brindisi. Prendere l'uscita a sinistra e imbocca SS16. Prendere l'uscita 7A verso Bari Centro/Stanic. Svoltare a destra in Strada Statale 96/SS96. Procedere in direzione nordest sulla SS16 e svoltare a sinistra su Via Francesco Crispi, poi svoltare leggermente a sinistra per Via Nazariantz. Dopo circa 500 metri sul lato sinistro troverete il Tribunale, come illustrato in figura:



Dall'aeroporto Karol Wojtyła:

Uscire dall'aeroporto in direzione Bari, svoltare a destra in viale Enzo Ferrari. Svoltare a destra in via Gabriele D'Annunzio, continuare poi svoltare a destra in direzione Brindisi sulla SS16. Percorrere la tangenziale fino a all'Uscita 4 per Via Napoli direzione Bari Centro, svoltare e mantenere la sinistra al bivio per entrare in Via Napoli. Dopo circa 3 km girare a destra in Via Tommaso Fiore. Dopo circa 100 metri sulla destra ci sarà il Tribunale, come illustrato in figura:



2.3 Calendario e Orari

E' possibile accedere agli uffici e alle cancellerie dalle 9:00 alle 13:30 il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il martedì ed il giovedì sia dalle 9:00 alle 12:00 che dalle 15:00 alle 17:00.

Il sabato, invece, solo dalle 9:00 alle 13:00, limitatamente ad attività aventi carattere di urgenza sia per il settore penale sia per il settore civile

2.4 I recapiti

Tribunale per i Minorenni di Bari

Via Antonio Scopelliti, 8 - 70100 BARI (BA)
Tel. 080 – 9173111 (centralino) Fax 080 – 5794607
E – mail: prot.tribmin.bari@giustiziacert.it

2.5 Area territoriale di competenza

Il circondario è lo spazio territoriale che definisce la competenza del Tribunale. I comuni del circondario sui quali esercita la propria funzione il **Tribunale per i Minorenni di Bari** sono:

Bari e Provincia

(Residenti 1.258.706 – Famiglie 475.319)

Bari, Altamura, Molfetta, Bitonto, Monopoli, Corato, Gravina in Puglia, Modugno, Putignano, Gioia del Colle, Terlizzi, Triggiano, Santeramo in Colle, Mola di Bari, Ruvo di Puglia, Conversano, Noicàtaro, Acquaviva delle Fonti, Palo del Colle, Giovinazzo, Noci, Castellana Grotte, Rutigliano, Valenzano, Casamassima, Polignano a Mare, Adelfia, Capurso, Locorotondo, Grumo Appula, Cassano delle Murge, Turi, Alberobello, Bitetto, Bitritto, Sannicandro di Bari, Toritto, Sammichele di Bari, Cellamare, Binetto, Poggiorsini.

Provincia di Barletta-Andria-Trani

(Residenti 392.863 – Famiglie 137.809)

Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola.

Foggia e Provincia

(Residenti 640.836 – Famiglie 234.858)

Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, Orta Nova, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, Apricena, Vieste, Cagnano Varano, Vico del Gargano, Troia, Ascoli Satriano, Mattinata, Lesina, San Paolo di Civitate, Carapelle, Stornarella, Stornara, Carpino, Ischitella, Serracapriola, Peschici, Deliceto, Bovino, Rodi Garganico, Orsara di Puglia, Biccari, Zapponeta, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Candela, Accadia, Ortona, Sant'Agata di Puglia, Rignano Garganico, Anzano di Puglia, Casavecchio di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Volturino, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Chieuti, Castelnuovo della Daunia, San Marco la Catola, Castelluccio Valmaggiore, Monteleone di Puglia, Roseto Valfortore, Carlantino, Alberona, Panni, Motta Montecorvino, Faeto, Volturara Appula, Isole Tremiti, Celle di San Vito.

3 L'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

3.1 Il Tribunale per i Minorenni di Bari

Il Tribunale per i minorenni di Bari è composto da un magistrato con III valutazione di professionalità che lo presiede, da 8 magistrati e 36 giudici onorari.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria del Tribunale è possibile distinguere le diverse competenze suddivise per materia:

COMPETENZA CIVILE

In materia civile non ha una competenza generale, neppure per quanto riguarda gli affari riguardanti le persone minorenni, ma le sue attribuzioni sono previste da norme espresse, contenute nel codice civile ovvero in leggi speciali.

Viene in considerazione, quale norma di più ampia portata, quella di cui all'art.38 d. att. del Cod. civ., il quale elenca una serie di provvedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, prevedendo peraltro che "sono emessi dal Tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa Autorità giudiziaria". Sono comunque previste altre competenze del giudice specializzato sia in altre singole disposizioni del codice civile che in leggi speciali.

La breve elencazione che segue tiene conto, pertanto, solo della rilevanza pratica, sul piano quantitativo, delle diverse categorie di affari, sulla base dell'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari.

La principale competenza, sotto questo riguardo – fatta eccezione per la materia dell'adozione – è sicuramente quella relativa ai procedimenti di controllo sull'esercizio della potestà sulle persone minorenni, da parte dei genitori in primis, ovvero dei tutori e, in genere, degli altri soggetti cui sia attribuita nei singoli casi. Tale competenza è disciplinata agli art. 330 e s. del Cod. civ., e manda al Tribunale per i Minorenni per la pronuncia, nei casi più gravi, del provvedimento di decadenza dalla potestà. Laddove la condotta dell'esercente non sia tale da fondarla ma risulti comunque pregiudizievole "al figlio", la norma prevede l'adozione di "provvedimenti convenienti", non escluso l'allontanamento del minore dalla residenza familiare ovvero quello del genitore o convivente che lo maltratta o gli usa violenza.

Tutta questa materia riguarda ormai, a causa dell'intensificarsi del fenomeno migratorio, sia minori italiani che cittadini dell'Unione europea ovvero stranieri, donde l'applicabilità per la loro tutela urgente della Conv. Aja 5 ottobre 1961 (ratificata con L.742/1980), richiamata dall'art.42 della L.218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Una competenza che ha acquisito notevole rilievo negli ultimi anni – e specie dopo che la Corte di Cassazione, nell'interpretare la normativa di cui alla L.54/2006, ha ritenuto la competenza del Tribunale per i Minorenni anche per provvedere sul mantenimento del minore e sull'assegnazione della casa familiare, allorché disponga in tema di affidamento della prole e di regolamento del cosiddetto diritto di visita – è quella relativa alla disciplina dell'esercizio della potestà in caso di crisi delle unioni non fondate sul matrimonio da cui siano nati figli ancora minorenni (art.155 e 317bis Cod. civ.). In questo caso il Tribunale emette dei decreti con efficacia di titolo esecutivo per le disposizioni a contenuto patrimoniale – secondo quanto è ormai pacificamente ritenuto – e suscettibili non solo di reclamo alla competente Sezione della Corte D'Appello ma, avverso le decisioni della Corte, anche di ricorso in Cassazione.

Sono questi, dunque, a tutti gli effetti, giudizi di natura contenziosa ancorché regolati, sul piano processuale, dagli art.737 e s. Cod.proc.civ. E', inoltre, per questi e per quelli della specie precedente, obbligatoria a norma dell'art.336 Cod. civ. la difesa tecnica sia dei genitori che del minore; per quest'ultimo, ricorrendo un conflitto con gli interessi dei genitori che dovrebbero provvedervi, la difesa è assicurata dalla nomina di un Curatore speciale da parte del Tribunale.

Il Tribunale è poi competente per alcuni provvedimenti pertinenti la materia dello stato e la capacità delle persone, da emettersi all'esito di procedimenti contenziosi. Tra questi innanzitutto le dichiarazioni di paternità o maternità naturale (art.269 e s. Cod. civ.); le sentenze che tengono luogo del consenso rifiutato dal genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale, a fronte della dichiarazione di riconoscimento tardivo effettuata dall'altro (art. 250, comma IV, Cod. civ.). Meno frequenti sono le dichiarazioni di legittimazione del figlio naturale (art.284 Cod. civ.) e quelle di interdizione del minorenne nell'anno antecedente quello del raggiungimento della maggiore età (art.40 d. att. Cod. civ.).

Ricorrenti sono le procedure, conseguenti al riconoscimento tardivo del figlio naturale da parte del padre, ovvero all'accertamento giudiziale della paternità naturale, dirette a verificare se risponde all'interesse del minore l'assumere il cognome paterno, in aggiunta o in sostituzione di quello materno già portato (art.262, commi II e III Cod. civ.); come pure procedimenti di autorizzazione del minorenne che abbia compiuto 16 anni, a contrarre matrimonio (art.84, comma II, Cod. civ.). In entrambi i casi si tratta di procedimenti che possono ascrivere alla cosiddetta giurisdizione volontaria.

Tra le competenze previste da leggi speciali merita considerazione, per il rilievo quantitativo che ormai ha assunto, producendo pure una considerevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella di cui all'art.31, comma III, D. L.vo 286/1998. Questa norma attribuisce al Tribunale per i Minorenni il potere di autorizzare in via temporanea la permanenza in Italia dei familiari di un minore straniero che si trova sul territorio dello Stato, per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico – fisico, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione. Si tratta di un'applicazione del principio di preminenza dell'interesse del minore, sancito dalla normativa internazionale (in particolare, l'art.3 della Conv. di New York del 20 novembre 1989, ratificata con la L.176/1991) che importa valutazioni di particolare delicatezza, onde evitare che l'esercizio del potere di autorizzazione si risolva nell'elusione della disciplina sul controllo dell'immigrazione, che pure tutela interessi di rilievo.

Merita infine di richiamare, sempre avuto riguardo alla rilevanza quantitativa dell'istituto, la competenza del Tribunale per i Minorenni in materia di ritorno del minore illecitamente trasferito all'estero, ovvero di attuazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario che risiede in uno Stato diverso da quello di residenza del figlio (conv. Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale dei minori, ratificata ed attuata con la L.64/1994) e quella, in campo affatto diverso, relativa all'autorizzazione in favore dei genitori adottivi, ovvero dell'adottato quando abbia raggiunto (almeno) la maggiore età, ad accedere alle informazioni che riguardino la sua origine o le generalità dei suoi genitori biologici (art. 28 legge 184 del 1983).

Le competenze civili più sperimentate attengono indubbiamente alla tutela dei diritti personali del minore, ma non mancano numerosi poteri del Tribunale per i Minorenni che riguardano la materia patrimoniale, quali, per esempio, la rimozione del genitore dall'amministrazione dei beni del minore o la privazione dello stesso dall'usufrutto legale (art.334 – 335 Cod. civ.), l'autorizzazione del tutore alla continuazione di un'impresa commerciale nel suo interesse (art.371, u. co., Cod. civ.), la disciplina dell'amministrazione del fondo patrimoniale alla cessazione del vincolo matrimoniale quando vi siano figli minorenni (art.171 Cod. civ.), la costituzione, in favore del coniuge affidatario dei figli minorenni, in caso di separazione

personale, dell'usufrutto su parte dei beni già in comunione legale ed attribuiti all'altro coniuge nella divisione (art.194 comma II, Cod. civ.), ecc.

ADOZIONI

Il Tribunale per i Minorenni tratta altresì la delicata materia delle adozioni nazionali, internazionali e in casi particolari.

In linea di massima l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni del proprio territorio, ma anche agli altri Tribunali per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, ed inoltre:

- Essi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
- L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Il Tribunale pertanto, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano pure per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.

Inoltre, il tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:

- Due incontri di gruppo rivolti a tutte le coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva;
- Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e alla chiarificazione rivolti a coppie che risultano avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva;
- Gruppi rivolti a coppie che manifestano ampia disponibilità da richiamare per casi particolari di minori con disabilità o preadolescenti/adolescenti.

Per l'**adozione internazionale** vi sono le medesime modalità di presentazione della domanda e lo stesso iter presso il Tribunale. La coppia successivamente, dopo esser entrata in

possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Subito dopo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

Trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, (periodo che manca nei casi in cui l'iter adottivo si è completato all'estero) la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

COMPETENZA PENALE

Il Tribunale per i minorenni è competente a conoscere dei reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.).

Il procedimento penale si snoda attraverso le fasi tipiche di quello previsto a carico degli adulti cioè : indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione, anche se il legislatore ha dettato regole specifiche tese a disciplinare il processo nei confronti degli imputati minorenni, col d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448.

Il giudice per le indagini preliminari – organo monocratico- interviene durante la fase delle indagini per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l'applicazione di una misura cautelare.

Gli imputati – e indagati- minorenni possono essere sottoposti a prescrizioni inerenti l'attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative (art. 20 d.p.r. 448/88), alla misura della permanenza in casa (art. 21), alla misura del collocamento in comunità (art. 22 d.p.r. 448/88) e, quando si procede per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a nove anni, può essere applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in un istituto penale per minorenni (art. 23). Il giudice per le indagini preliminari è inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini; se richiesto dal pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue ed il comportamento posto in essere occasionale.

Il giudice per l'udienza preliminare – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari- è competente a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità del processo. Tuttavia, dinanzi al Tribunale per i minorenni, l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento; infatti, se vi è il consenso dell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva.

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il rito abbreviato ovvero quando il giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato (desumibile, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, dalla acquisita consapevolezza del disvalore del fatto commesso e dalla ammissione dello stesso), sospende il processo, per un periodo non superiore a tre anni, e dispone che il minore segua un percorso rieducativo; all'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato.

Il **dibattimento** si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari e rappresenta la fase procedimentale che risente in misura minore della necessità di adeguare i vari istituti processuali alle esigenze dell'imputato minorenni; tuttavia anche durante questa fase trovano applicazione taluni istituti di diritto minorile come la sospensione del processo con messa alla prova e possono essere pronunciate le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e per concessione del perdono giudiziale.

In questo ufficio operano **due collegi penali**, cui vengono assegnati i procedimenti secondo un criterio territoriale:

Zona A: Bari e provincia, e tutti i comuni della nuova istituzione tranne quelli elencati nella zona B.

Zona B: Foggia e provincia, e Barletta, Andria, Trani, Molfetta, Bisceglie, Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato e Canosa di Puglia.

Il medesimo criterio è utilizzato per l'attribuzione dei procedimenti ai due giudici per l'udienza preliminare, che tengono udienza il lunedì ed il venerdì.



3.2 La struttura organizzativa

PRESIDENTE: Dott. ssa Rosa Anna De Palo

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: Dott. ssa Maria Franca Gesualdo

Segreteria della Presidenza

Sede: Via Scopelliti

Piano: Secondo

Telefono: 080 – 9173237

Fax: 080 - 5794607

Email: tribmin.bari@giustizia.it

Responsabile: Dott.ssa Laura Ligorio (Direttore Amministrativo)

Attività svolte:

- Attività relativa alla gestione amministrativa dei magistrati, alle richieste di astensione dei giudici e ai ricorsi per ricusazione degli stessi
- Tabelle di composizione dei collegi e delle Sezioni, variazioni tabellari, applicazioni e sostituzione dei Magistrati.
- Tenuta del Registro degli affari amministrativi e stragiudiziali (Mod. 17).
- Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici in materia civile e dell'Albo dei Periti in materia penale: ricezione domanda di iscrizione e responsabilità dei relativi procedimenti.
- Adempimenti relativi alla legge 81/10 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Segreteria della Dirigenza amministrativa

Sede: Via Scopelliti

Piano: Secondo

Telefono: 080 – 9173300-9173250

Fax: 080 - 5794607

Referente: Sig.ra Iris Valentino (Assistente Giudiziario)

Attività svolte:

- Attività inerente la gestione amministrativa e contabile del personale.
- Attività amministrativa relativa a ferie, permessi, buoni pasto, visite fiscali e straordinari.
- Relazioni con le Organizzazioni Sindacali e RSU territoriali.
- Notifiche via e mail di circolari e atti di interesse del personale.
- Adempimenti semestrali e annuali – Monitoraggi.

Ufficio del Consegnatario economo dei beni mobili: risorse finanziarie e strumentali

Sede: Via Scopelliti

Piano: Secondo

Telefono: 080 – 9173343

Fax: 080 – 5794607

Consegnatario economo: Sig.ra Flavia Tarantini (Assistente Giudiziario)

Attività svolte:

- Attività relativa alla gestione delle risorse strumentali.
- Servizio di consegnatario economo.
- Adempimenti relativi alla legge 81/10 in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Ufficio Spese di Giustizia pagate dall'erario

Sede: Via Scopelliti

Piano: Secondo

Telefono: 080 – 9173237

Fax: 080 – 5794607

Responsabile: Dott.ssa Laura Ligorio (Direttore Amministrativo)

Attività svolte:

- Controllo della regolarità della documentazione delle spese di giustizia per l'inoltro al funzionario delegato ai fini dell'emissione degli ordinativi di pagamento.
- Predisposizione mandati di pagamento in favore di Giudici onorari, periti, interpreti, difensori, custodi e testi, ed annessi adempimenti di natura fiscale.
- Tenuta del Mod. 2_A_SG "Spese prenotate a debito"

3.2.1 Area Civile

Responsabile Area: Dott.ssa Laura Ligorio (Direttore Amministrativo)

Registro Generale

Sede: Via Scopelliti

Piano: Quinto

Telefono: 080 – 9173294

Fax: 080 – 5741731

Dott. ssa Carmela De Cantis (Funzionario Giudiziario)

Sig.ra Gilda Carlucci (Assistente Giudiziario)

Attività svolte:

- Attività di iscrizione a ruolo e deposito atti;
- Attività di informazione.

Cancelleria Civile Unica

Sede: Via Scopelliti

Piano: Quinto

Telefono: 080 - 9173292

Fax: 080 - 5741731

Coordinatore: Sig.ra Francesca Muscetta (Funzionario Giudiziario)

Attività svolte:

- Attività di cancelleria relativa alla fase istruttoria e decisoria dei procedimenti assegnati alla Sezione, nella fase successiva all'iscrizione a ruolo.
- Attività relativa alla pubblicazione delle sentenze civili, rilascio copie conformi ed esecutive.

Cancelleria adozioni

Sede: Via Scopelliti

Piano: Secondo

Telefono: 080 - 9173240

Fax: 080 - 5794607

Responsabile: Sig.ra Maria Vicino (Funzionario giudiziario)

Attività svolte:

- Attività di ricezione atti e domande di adozione nazionali ed internazionali.
- Attività pre e post udienze e ascolti.
- Attività e rapporti con Case Famiglia, Servizi sociali, Comuni e Carabinieri.
- Attività relative alle procedure post adozione di un minore straniero.
- Attività relative alle fasi dei procedimenti relativi a minori in stato di abbandono.

Ufficio Minori Stranieri

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 – 9173301

Fax: 080 – 5743169

Responsabile: Dott. ssa Caterina Tucci (Funzionario Giudiziario)

Attività svolte:

- Attività di cancelleria relativa alla fase istruttoria e decisoria dei procedimenti relativi a minori stranieri e al relativo affidamento a parenti o servizi sociali.
- Attività relativa al rilascio copie e attestazioni.

3.2.2 Area Penale

Responsabili Area: Dott. ssa Margherita Caputi (Direttore Amministrativo)

Dott. Elio Domenico Cantatore (Funzionario Giudiziario)

3.2.3 Settori GIP – GUP e DIBATTIMENTO

Cancellerie G.I.P.

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 – 9173310

Fax: 080- 5741219

Responsabile: **Dott.ssa Margherita Caputi** (Direttore Amministrativo)

Attività svolte:

- Tenuta del Registro Generale Mod. 55 tramite la procedura informatizzata SIGMA con riferimento agli affari di competenza del Gip.
- Iscrizione informatizzata degli affari concernenti procedimenti contro ignoti.
- Attività di assistenza alle indagini preliminari con espletamento di tutti gli adempimenti pre e post udienza.
- Ricezione atti.
- Rilascio copie atti processuali.
- Attività necessaria ai provvedimenti di liquidazione perizie e custodi.
- Attività relative agli affari di competenza dei Gip (misure cautelari personali e reali, convalide arresti e fermi, incidenti probatori, altri tipi di richieste interlocutorie; trattazione procedimenti pervenuti con richieste definitive e tramite rito alternativo).
- Impugnazioni e incidenti di esecuzione.
- Tenuta del registro Mod.27 (patrocinio a spese dello Stato) e relativi adempimenti.
- Adempimenti connessi alla fase esecutiva delle sentenze penali.

Cancellerie G.U.P.

Sede: Via Scopelliti

Piano: Settimo

Telefono: 080 – 9173318

Fax: 080- 5741219

Responsabile: **Dott. Elio Cantatore** (Funzionario giudiziario)

Attività svolte:

- Attività relative agli affari di competenza dei Gup (richieste di rinvio a giudizio, udienze preliminari; trattazione dei procedimenti pervenuti con richieste di rito alternativo di competenza dei Gup).
- Tenuta del registro Mod.56 tramite la procedura informatizzata SIGMA.
- Attività di assistenza alle udienze preliminari con espletamento di tutti gli adempimenti pre e post udienza.
- Attività necessaria ai provvedimenti di liquidazione perizie e custodi.
- Ricezione atti.
- Impugnazioni e incidenti di esecuzione.
- Tenuta del registro Mod.27 (patrocinio a spese dello Stato) e relativi adempimenti.
- Rilascio copie atti processuali.
- Adempimenti connessi alla fase esecutiva delle sentenze penali.
- Invio estratti esecutivi al Pubblico Ministero ex art. 28 R.es. cpp; comunicazioni ex art.27 citato reg.to.
- Procedure esecutive ex art. 666 e segg. cpp e dei relativi adempimenti.

Cancelleria Dibattimento

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 – 9173311

Fax: 080 – 5743169

Responsabile: **Dott. ssa Pasqua Sansonetti** (Funzionario Giudiziario)

Attività svolte:

- Iscrizione dei fascicoli nel Mod. 47 tramite la procedura informatizzata SIGMA..
- Tenuta del Reg. Mod. 27 (patrocinio a spese dello Stato) e relativi adempimenti.
- Aggiornamento delle annotazioni di rito.
- Attività necessaria ai provvedimenti di liquidazione perizie, custodi e testimoni.
- Servizi relativi alle attività legate alla gestione dei fascicoli processuali aventi ad oggetto riesami e appelli sottoposti a riesame delle misure cautelari personali e reali.
- Adempimenti relativi al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dalla Sezione.
- Adempimenti connessi alla fase esecutiva delle sentenze penali.
- Invio estratti esecutivi al Pubblico Ministero ex art. 28 R.es. cpp; comunicazioni ex art.27 citato reg.to.
- Procedure esecutive ex art. 666 e segg. cpp e dei relativi adempimenti.

Ufficio schede per il Casellario

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 –9173312

Responsabile: **Dott.ssa Antonia Cassano** (Cancelliere)

Attività svolte:

- Compilazione schede tramite trasmissione telematica al Casellario.

Cancelleria del magistrato e del Tribunale di Sorveglianza

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 –9173312

Responsabile: **Sig. Michele Gargano** (Funzionario Giudiziario)

Attività svolte:

- Tenuta registri e relativi provvedimenti.
- Adempimenti statistici con invio telematico.
- Servizi collegati all'attività informatica e collegamenti con il CISIA.

Ufficio Corpi di Reato – FUG – Recupero crediti

Sede: Via Scopelliti

Piano: Sesto

Telefono: 080 –9173310

Responsabile: **Dott.ssa Margherita Caputi** (Direttore Amministrativo)

Attività svolte:

- Servizio dei Corpi di reato. Tenuta del relativo registro Mod. 41 (ordinari e di valore) e Mod. 42 (beni affidati in custodia a terzi).
- Custodia dei reperti. Attività di eliminazione dei reperti. Segnalazione di pendenza.
- Iscrizione partite di credito da inviare ad Equitalia per la riscossione.
- Iscrizione a registro FUG e attività susseguenti.

4 I SERVIZI

4.1 Elenco servizi

La Carta dei Servizi, nelle pagine che seguono, descrive i Servizi offerti dal Tribunale per i Minorenni, le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche. Per consentire una facile fruizione di questo strumento i Servizi sono stati suddivisi per aree di interesse, così come illustrato di seguito:

AREA CIVILE

1. Iscrizione a ruolo
2. Deposito atti
3. Richiesta/rilascio copie (atti, sentenze, decreti ingiuntivi, etc)
4. Richiesta/rilascio attestazioni e certificazioni
5. Richiesta informazioni su fascicoli
6. Patrocinio a spese dello Stato
7. Ricorsi (affidamento del figlio e disciplina delle visite, decadenza potestà parentale, affidamento familiare, genitore non sposato per l'affidamento del figlio e disciplina delle visite, adozione di provvedimenti civili nei confronti di un genitore, assunzione del cognome e art.74)
8. Ricorso per l' autorizzazione al matrimonio prima dei 18 anni
9. Richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per minori stranieri bisognosi di assistenza
10. Ricorso per legittimazione di figlio naturale (ex art 284 del CC)
11. Ricorso per azione giudiziale di paternità (ex art 269 e ss. del CC)
12. Ricorso per il riconoscimento di paternità (ex art. 250 comma 4 CC)
13. Ricorso per l'interdizione

ADOZIONI

1. Deposito dichiarazione di disponibilità all' adozione nazionale
2. Deposito dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale
3. Ricezione istanza per l'affidamento pre adottivo o adozione di minore straniero
4. Rilascio eventuale autorizzazione informazioni famiglia di origine
5. Rilascio informazioni su procedure adottive e di abbandono
6. Rilascio copie atti e documenti

AREA PENALE

1. Patrocinio a spese dello stato
2. Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, decreti, archiviazioni e provvedimenti)
3. Impugnazioni di sentenze dibattimentali in sede, GIP e GUP
4. Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni
5. Richieste al giudice di esecuzione (ex art.665 C.P.P. e seguenti)
6. Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici, etc) nelle varie fasi processuali
7. Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali
8. Consultazione atti e fascicoli
9. Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari:dissequestri e restituzioni

AREA AMMINISTRATIVA

1. Richiesta di liquidazione delle spese
2. Emissione ordini di pagamento testimoni e Giudici onorari
3. Predisposizione fac simile del modello F23 per il pagamento bonario

Per ciascun servizio è stata compilata la seguente scheda illustrativa riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

Cos'è	Breve descrizione del servizio
Chi lo può richiedere	Utente che può richiedere il servizio
Dove si richiede	Struttura del Tribunale incaricata del servizio
Cosa occorre	Documentazione o prerequisiti necessari
Quanto costa	Costo del servizio presso il Tribunale
Tempi medi necessari	Tempi medi stimati per il servizio

4.2 Servizi Area Civile

4.2.1 Iscrizione a ruolo

Cos'è	E' l'iscrizione di una procedura sul registro informatico SIGMA all'atto della presentazione di un ricorso.
Chi lo può richiedere	L'iscrizione viene richiesta dal P.M. o difensore a mezzo di nota di iscrizione a ruolo.
Dove si richiede	La richiesta deve essere depositata presso l'ufficio del Registro Generale. .
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Nota di iscrizione a ruolo • Ricorso (originale + 2 copie).
Quanto costa	Esente dal contributo unificato, si pagano solo 8 euro di marche da applicare sulla nota di iscrizione.
Tempi medi necessari	L'iscrizione avviene entro un paio di giorni e per la fissazione di udienza, invece, sono necessari circa 20 giorni.

4.2.2 Deposito atti

Cos'è	E' la procedura prevista per depositare atti di causa nelle procedure civili (anche esecutive e di volontaria giurisdizione) già in corso.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si effettua	Presso l'ufficio del Registro Generale.
Cosa occorre	L'atto che si intende depositare, di solito in originale e in un numero di copie previste dalla specifiche normative.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

4.2.3 Richiesta /rilascio copie

Cos'è	<p>E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale di conciliazione).</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - vengono richieste ai soli fini di studio • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia; • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie vengono rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere. (valido solo per i procedimenti ex art. 317 bis CC)
Chi lo può richiedere	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.</p>

Dove si richiede	Presso l'ufficio del registro generale.
Cosa occorre	Una istanza scritta in carta semplice.
Quanto costa	Per il rilascio di copia, che viene effettuato dalla cancelleria civile unica, si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme o esecutiva) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
Tempi medi necessari	Se la richiesta è urgente, entro 3 giorni, altrimenti una settimana circa.

4.2.4 Richiesta /rilascio attestazioni e certificazioni

Cos'è	È la richiesta delle parti di ottenere dalla cancelleria un'attestazione di presenza o una certificazione di deposito atti.
Chi lo può richiedere	La parte personalmente ,gli avvocati costituiti, gli informatori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria civile unica.
Cosa occorre	Una istanza scritta per le certificazioni e una richiesta verbale per le attestazioni di presenza in udienza.
Quanto costa	L'attestazione di presenza è gratis , mentre per la certificazione è previsto un diritto di euro 3,54.
Tempi medi necessari	In giornata.

4.2.5 Rilascio informazioni su fascicoli

Cos'è	E' l'evasione di informazioni relative allo stato del procedimento con riferimento alla fissazione di udienza, all'arrivo di relazione sociale e di informative varie o all'emissione di un provvedimento.
Chi lo può richiedere	Le parti ed i loro difensori costituiti nella procedura.
Dove si richiede	Presso l'ufficio del registro generale.
Cosa occorre	Una istanza verbale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

4.2.6 Patrocinio a spese dello Stato

Cos'è	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili già pendenti ed anche nelle controversie civili non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio. Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
--------------	---

<p>Chi lo può richiedere</p>	<p>Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani; • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; • gli apolidi; • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica. <p>L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.</p> <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia).</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; • luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
<p>Cosa occorre</p>	<p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. <p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio; • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; • l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio; • le generalità e la residenza della controparte; • le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere; • eventuali prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
<p>Quanto costa</p>	<p>Non vi sono spese.</p>
<p>Tempi medi necessari</p>	<p>10 giorni dalla presentazione dell'istanza.</p>

4.2.7 I ricorsi

Cos'è	E' possibile depositare un ricorso per: <ul style="list-style-type: none"> • affidamento del figlio e richiesta disciplina delle visite; • decadenza potestà parentale; • l'affidamento familiare; • affidamento del figlio e richiesta disciplina delle visite, da parte di un genitore non sposato; • adozione di provvedimenti civili nei confronti di un genitore ex art 74;attribuzione di cognome.
Chi lo può richiedere	Il ricorso è avviato su iniziativa di un soggetto legittimato (genitori, parenti, P.M., difensori regolarmente costituiti). Nel caso dell'attribuzione del cognome, la procedura prende avvio da una comunicazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Dove si richiede	Il ricorso dovrà essere presentato presso l'ufficio del registro generale..
Cosa occorre	Ricorso con indicazione delle ragioni che muovono la domanda e la richiesta di una pronuncia.
Quanto costa	Esente da contributo unificato. È previsto il pagamento solo di una marca da bollo da 8 euro .
Tempi medi necessari	Il deposito viene effettuato in giornata, l'udienza può essere definita entro circa 20/30 giorni.

4.2.8 Ricorso per l'autorizzazione al matrimonio.

Cos'è	Richiesta che ammette a contrarre matrimonio ,per gravi motivi, chi ha compiuto 16 anni di età.
Chi lo può richiedere	Il minore che ha compiuto 16 anni può presentare istanza al Tribunale per i Minorenni competente territorialmente che accertata la sua maturità psico fisica e la fondatezza delle ragioni adottate, può ammettere , per gravi motivi, il minore al matrimonio.
Dove si richiede	Presso l'ufficio del registro generale.
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza in carta libera; • stati di famiglia; • estratti atti di nascita; • certificati di residenza; • certificato di gravidanza rilasciato da ente pubblico; • La richiesta di certificati riguarda entrambi i futuri sposi.
Quanto costa	Esente dal contributo unificato, si pagano solo 8 euro di marche. Al momento del ritiro dell'estratto di matrimonio servono due marche da bollo, di euro 10,33 e euro 10,85.
Tempi medi necessari	Per avere l'autorizzazione servono almeno 30 giorni.

4.2.9 Richiesta di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale dei genitori immigrati

Cos'è	Si tratta dell'autorizzazione con cui il Tribunale per i Minorenni può concedere al familiare di un minore, di fare ingresso o permanere sul territorio italiano, per gravi problemi connessi con lo sviluppo psico fisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova sul territorio italiano (art. 31 d. lvo 25.7.98 n. 286, cui si riferisce Cassazione Sezioni Unite 25.10.2010 n. 21799).
Chi lo può richiedere	Chi vive all'estero e non è cittadino italiano personalmente ed a mezzo di Procuratore costituito.
Dove si deposita	All'ufficio del registro generale.
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Ricorso; • Copia del permesso di soggiorno del richiedente, se in suo possesso; • Documentazione attestante il rapporto di parentela col minore dimorante in Italia; • Disponibilità di un alloggio; • Quant'altro la legge richiede.
Quanto costa	Esente dal contributo unificato si applica solo una marca da bollo da 8 euro.
Tempi medi necessari	L'iter dell'autorizzazione prende avvio subito dopo il deposito della richiesta, per l'autorizzazione invece sono necessari da 1 a 6 mesi.

4.2.10 Ricorso per legittimazione di figlio naturale (ex art 284 CC)

Cos'è	La legittimazione attribuisce a chi è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.
Chi lo può richiedere	Entrambi o uno dei genitori.
Dove si richiede	Cancelleria affari contenziosi del luogo dove risiede il richiedente.
Cosa occorre	Nota di iscrizione al ruolo, ricorso e documenti giustificativi.
Quanto costa	Marca da bollo € 8,00.
Tempi medi necessari	8/10 mesi circa.

4.2.11 Ricorso per azione giudiziale di paternità o di maternità (ex art 269 e ss. CC)

Cos'è	La paternità e la maternità naturale sono dichiarate giudizialmente, qualora non sia conseguenza a un volontario riconoscimento.
Chi lo può richiedere	L'azione è promossa dal figlio e se questi è minore da chi esercita la potestà o dal tutore.
Dove si richiede	Cancelleria degli affari contenziosi del luogo di residenza del genitore convenuto.
Cosa occorre	Nota di iscrizione al ruolo, ricorso e documenti giustificativi.
Quanto costa	Marca da bollo € 8,00.
Tempi medi necessari	12/18 mesi circa.

4.2.12 Ricorso per il riconoscimento di paternità o maternità (ex art 250 comma 4 del CC)

Cos'è	Il figlio può essere riconosciuto nell'atto di nascita o con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale di stato civile o al giudice tutelare o con atto pubblico o con testamento. Il riconoscimento del figlio di età inferiore ai sedici anni non può avvenire senza il consenso di chi lo ha già riconosciuto. In caso di opposizione si può presentare ricorso per l'autorizzazione al riconoscimento di paternità o maternità.
Chi lo può richiedere	Il genitore che vuole riconoscere ma ha ricevuto il diniego del consenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto.
Dove si richiede	Tribunale per i minorenni del luogo dove risiede il genitore che si oppone al riconoscimento .
Cosa occorre	Nota di iscrizione al ruolo, ricorso , documenti giustificativi.
Quanto costa	Marca da bollo € 8,00.
Tempi medi necessari	12 /18 mesi circa.

4.2.13 Ricorso per interdizione/ inabilitazione nell'ultimo anno della minore età

Cos'è	Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età.
Chi lo può richiedere	Gli esercenti la potestà o il Pubblico Ministero.
Dove si richiede	Tribunale per i minorenni del luogo ove risiede il minore.
Cosa occorre	Ricorso, nota di iscrizione al ruolo.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	6/8 mesi circa.

4.3 Servizi Area Adozioni

4.3.1 Deposito dichiarazione di disponibilità all' adozione nazionale

Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione di uno o più minori.
Chi lo può richiedere	I coniugi che abbiano compiuto 3 anni di matrimonio o 3 anni di convivenza documentata e successivamente coniugati.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	È necessario compilare la domanda allegando la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • certificato di nascita di ambedue i dichiaranti • certificato di residenza ambedue i dichiaranti • stato di famiglia • (eventuale) certificato di morte dei rispettivi genitori degli istanti

	<ul style="list-style-type: none"> • attestazione del titolo di studio • dichiarazione dei redditi – deve essere autocertificata utilizzando compilando l'allegato "A" e allegandovi fotocopia del documento d'identità della persona che lo sottoscrive. • certificato del casellario giudiziale rilasciato, da non oltre 6 mesi, dalla Procura della Repubblica • certificato di residenza dei rispettivi genitori degli istanti • consenso all'adozione scritto dei rispettivi genitori degli istanti • certificato di matrimonio ed eventualmente nel caso in cui non si sia sposati da almeno 3 anni, allegare certificati che documentino la convivenza (es. certificato storico di residenza, contratto affitto, contratto acquisto immobile) oppure in mancanza di uno dei suddetti certificati, un'autodichiarazione attestante il periodo di convivenza. I periodi di convivenza e di matrimonio sono cumulabili. • fotografia di entrambi, formato tessera o altro formato. • certificato di sana e robusta costituzione psicofisica rilasciato dall'ufficio medico legale della ASL • analisi mediche (HIV, epatiti, TBC, wassermann) effettuate presso la ASL • certificato dei carichi penali pendenti rilasciato da non oltre 90 gg dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza. <p>Nel caso si sia già presentata analoga domanda presso questo Tribunale, allegare copia del decreto di idoneità e della relativa relazione psico- sociale.</p>
Quanto costa	Non vi sono spese
Tempi medi necessari	Per l'espletamento dell'iter istruttorio: 1 anno circa

4.3.2 Deposito dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale

Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione di uno o più minori stranieri.
Chi lo può richiedere	I coniugi che abbiano compiuto 3 anni di matrimonio o 3 anni di convivenza documentata e successivamente coniugati.
Dove si effettua	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	È necessario compilare la domanda allegando la medesima documentazione della domanda di adozione nazionale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Per la definizione del procedimento, circa 10/12 mesi

4.3.3 Ricezione istanza per l'affidamento pre adottivo o adozione di un minore straniero

Cos'è	È una richiesta che viene presentata in Italia per rendere valida una sentenza straniera di adozione o di affidamento di un minore straniero.
Chi lo può richiedere	Solamente chi ha effettuato l'adozione all'estero.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.

Cosa occorre	Una istanza redatta in carta semplice con una copia in allegato di tutti i documenti rilasciati dal Paese estero.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Per rendere efficace la sentenza straniera occorrono circa 3 mesi.

4.3.4 Rilascio eventuale di autorizzazione all'accesso alle proprie origini

Cos'è	È una richiesta finalizzata a conoscere le origini della persona adottata.
Chi lo può richiedere	<ul style="list-style-type: none"> • I genitori adottivi esercenti la potestà. • L'adottato maggiorenne se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. • L'adottato che abbia compiuto 25 anni.
Dove si richiede	Ufficio adozioni .
Cosa occorre	Una richiesta redatta in carta semplice.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Circa 6/12 mesi.

4.3.5 Rilascio informazioni su procedure adottive e di abbandono

Cos'è	E' una semplice richiesta di informazioni.
Chi lo può richiedere	Solamente l'interessato al procedimento.
Dove si richiede	Ufficio adozioni .
Cosa occorre	È' necessario che le informazioni vengano richieste dagli interessati o dai rispettivi legali, esclusivamente muniti di mandato.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Le informazioni vengono fornite al momento della richiesta.

4.3.6 Richiesta /rilascio copie

Cos'è	<p>E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale civile, o di un provvedimento giudiziario (sentenza, decreto, ordinanza, verbale).</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
--------------	--

Chi lo può richiedere	Le parti, i loro difensori e, più in generale, i parenti prossimi al minore.
Dove si richiede	Ufficio adozioni.
Cosa occorre	Una istanza scritta in carta semplice.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Occorrono 3 giorni per la consegna.

4.4 Servizi Area Penale

4.4.1 Patrocinio a spese dello Stato

Cos'è	<p>Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un avvocato. L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione.</p> <p>Il beneficio non è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei procedimenti penali in caso di sentenza di condanna passata in giudicata per alcuni reati previsti dalla legge; • se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Chi lo può richiedere	<p>Possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani; • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; • l'indagato, l'imputato, il condannato; l'offeso dal reato. <p>Il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di € 10.628,16 (limite aggiornato con decreto 20/1/2009 del Ministero della Giustizia - Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/3/2009).</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante; contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.</p>
Dove si richiede	<p>La richiesta deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; • alla cancelleria del giudice dibattimentale, se il procedimento è nella fase successiva; • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di appello.
Cosa occorre	<p>La domanda può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; • presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive); • inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. <p>La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio; • una copia della carta d'identità dell'istante e del minore; • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo

	<p>nucleo familiare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione); • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio. <p>Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).</p>
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	10 giorni.
Effetti	<p>Se la domanda è accolta, l'interessato può scegliere tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico di parte.</p> <p>Se la domanda viene rigettata, contro il provvedimento di rigetto l'interessato può presentare ricorso al contenzioso civile (in sede) entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.</p>

4.4.2 Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei magistrati (sentenze, decreti, archiviazioni e provvedimenti)

Cos'è	<p>E' la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale, o di un provvedimento giudiziario.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto ; • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si richiede	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto.
Cosa occorre	Istanza redatta in carta semplice su moduli prestampati.
Quanto costa	Per il rilascio della copia si deve pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente; copia semplice/copia conforme) e al numero delle pagine che compongono l'atto.
Tempi medi necessari	Con urgenza: entro 3 giorni Senza urgenza: dal terzo giorno in più

4.4.3 Impugnazioni di sentenze dibattimentali in sede, GIP e GUP

Cos'è	<p>E' il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore: appello, ricorso per Cassazione, o opposizione a decreto penale, riesame, grado di giudizio.</p> <p>È necessario presentare l'istanza entro i termini previsti dalla legge.</p>
--------------	---

Chi lo può richiedere	Le parti, i loro difensori o il Pubblico Ministero.
Dove si richiede	Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché successivamente sia implementato da un atto esplicativo dei motivi. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Cosa occorre	L'atto di impugnazione.
Quanto costa	Non vi sono spese.

4.4.4 Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni

Cos'è	Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Chi lo può richiedere	L'interessato.
Dove si richiede	Cancelleria delle spese anticipate dall'erario.
Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza scritta; • la citazione; • la certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere; • i biglietti di viaggio.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

4.4.5 Richieste al giudice di esecuzione (ex art.665 CPP e segg.)

Cos'è	Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i quali vi è provvedimento divenuto già esecutivo. Sono fatte al giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dall'ex art.665 del CPP e seguenti. Ad esempio casi come: estinzione del reato, indulto, amnistia, etc...
Chi lo può richiedere	La persona condannata o i difensori, oppure il Pubblico Ministero.
Dove si richiede	Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento di condanna.
Cosa occorre	Istanza scritta redatta in carta semplice.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Circa 1 mese.

4.4.6 Richiesta liquidazione onorari ausiliari del giudice (professionisti, tecnici etc) nelle varie fasi processuali

Cos'è	È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle richieste di perizia fatte dal giudice e in ossequio alla normativa specifica.
Chi lo può richiedere	Gli ausiliari del giudice (medici, ingegneri, periti, custodi giudiziari, etc).
Dove si richiede	Cancelleria del giudice che ha richiesto la perizia, oppure attraverso il link " https://lsg.giustizia.it/ "
Cosa occorre	Istanza scritta o inoltro istanza <i>on line</i> registrandosi al link: " https://lsg.giustizia.it/ "
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Circa 3 mesi.

4.4.7 Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali

Cos'è	E' la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato degli atti. Ad esempio: visto per la verità, attestato di partecipazione ai procedimenti penali, deposito di atti(tipo impugnazione) etc.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo..
Cosa occorre	Istanza scritta redatta in carta semplice.
Quanto costa	È previsto il diritto di cancelleria di € 3,54.
Tempi medi necessari	A vista.

4.4.8 Consultazione atti e fascicoli

Cos'è	Un servizio gratuito che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.
Chi lo può richiedere	Le parti e i loro difensori.
Dove si richiede	Presso la cancelleria dove è depositato il fascicolo.
Cosa occorre	Richiesta verbale al cancelliere.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

4.4.9 Rilascio informazioni per vendite veicoli, corpi di reato di valore e ordinari: dissequestri e restituzioni

Cos'è	Le vendite di veicoli, corpi di reato di valore e ordinari sono pubblicate su un apposito Bando di vendita.
Chi lo può richiedere	Le parti interessate all'acquisto dei beni, quindi tutti i cittadini.
Dove si richiede	Le informazioni che non sono presenti nel Bando di vendita, è possibile reperirle presso la Cancelleria Corpi di reato.
Cosa occorre	Istanza verbale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi	A vista.

4.5 Servizi Area Amministrativa

4.5.1 Richiesta di liquidazione delle spese

Cos'è	E' la procedura necessaria per poter riscuotere gli onorari e le spese relativi all'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario.
Chi lo può richiedere	Il consulente tecnico d'ufficio, l'interprete, il traduttore , comunque chiunque abbia svolto un'attività professionale nell'ambito di un procedimento giudiziario.
Dove si richiede	Presso le cancellerie di riferimento.
Cosa occorre	Istanza di liquidazione e documenti di spesa.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	I tempi rispettano l'ordine di arrivo dell'istanza.

4.5.2 Emissione ordini di pagamento testimoni e Giudici onorari

Cos'è	Attestazione dell'esistenza della spesa.
Chi lo può richiedere	Testimoni, difensori e giudici onorari.
Dove si richiede	Presso l'ufficio spese di giustizia.
Cosa occorre	Istanza scritta con i seguenti documenti giustificativi: <ul style="list-style-type: none"> • per i difensori sono necessari i verbali d'udienza • per i CTU è necessario la Nota spese • per i Giudici onorari è necessario il riepilogativo delle udienze con attestazione della Cancelleria di riferimento.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	Per la liquidazione dei testimoni circa 6 mesi. Per i giudici onorari circa 1 mese.

4.5.3 Predisposizione fac simile del modello F23 per il pagamento bonario

Cos'è	È un modulo che permette il pagamento del debito erariale prima che venga richiesto coattivamente.
Chi lo può richiedere	Il debitore erariale.
Dove si richiede	Presso l'Ufficio recupero crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.
Cosa occorre	Richiesta verbale.
Quanto costa	Non vi sono spese.
Tempi medi necessari	A vista.

4.6 Nuovi diritti di copia aggiornati al 2010 (Legge 24 del 22.2.2010)

DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

N°	Diritti copia forfetizzato	Diritti copia forfetizzato
Pagine	Non Urgenti	Urgenti
Da 01 a 04	€ 1,32	€ 3,96
Da 05 a 10	€ 2,66	€ 7,98
Da 11 a 20	€ 5,31	€ 15,93
Da 21 a 50	€ 10,64	€ 31,92
Da 51 a 100	€ 21,24	€ 63,72
Più di 100	€ 21,24	€ 63,72
	+8,85 € ogni ulteriore 100	+26,55 € ogni ulteriore 100
	o frazioni di 100 pagine	o frazioni di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

N°	Diritti copia forfetizzato	Diritti copia forfetizzato
Pagine	Non Urgenti	Urgenti
Da 01 a 04	€ 10,62	€ 31,86
Da 05 a 10	€ 12,40	€ 37,20
Da 11 a 20	€ 14,16	€ 42,48
Da 21 a 50	€ 17,70	€ 53,10
Da 51 a 100	€ 26,56	€ 79,69
Più di 100	€ 26,56	€ 79,69
	+10,63 € ogni ulteriore 100	+31,9 € ogni ulteriore 100
	o frazioni di 100 pagine	o frazioni di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO

Tipo supporto	Diritti di copia non urgenti	Diritti di copia urgenti
Ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,54	€ 10,62
Ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,31	€ 15,96
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inf.	€ 5,90	€ 17,70
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,09	€ 21,27
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 8,86	€ 26,58
Ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,14	€ 12,42
Ogni compact disk	€ 295,16	€ 885,48

5 LA QUALITA'

5.1 La politica della qualità

La politica della qualità del Tribunale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

I Principio: attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale per i Minorenni di Bari ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza dei vincoli strumentali è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi per l’individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell’iter di completamento dei procedimenti amministrativi.

II Principio: prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da compiere in relazione ad una finalità generale. Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane che il Tribunale di Bari promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.

III Principio: promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare meno e lavorare meglio, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

IV Principio: valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

V Principio: attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso il Tribunale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere il compito istituzionale stesso del Tribunale. A questo proposito il Tribunale per i

Minorenni di Bari ha definito una “mappa” dei propri portatori di interesse e una strategia di gestione dei rapporti. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

VI Principio: cura della comunicazione

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. E’ perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare e rappresenta il metodo per promuovere un miglioramento continuo della qualità.

VII Principio: mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

6 GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale.

AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affidamento, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta. L'affidamento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà. In Italia l'affidamento è disciplinato dalla Legge n.184 del 4 maggio 1983 che è stata poi modificata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001.

AFFINE

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- Affini di primo grado [il suocero e il genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre); il suocero e la nuora]
- Affini di secondo grado [il marito e il fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello); la moglie e la sorella del marito].

APPELLO

E' un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal giudice dell'appello.

ASSISTENTE SOCIALE

L'Assistente sociale è il professionista che opera per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio, agendo secondo i principi, le competenze ed i metodi specifici della professione. Svolge la propria attività nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, sia pubbliche che di privato sociale, previa iscrizione all'Albo professionale.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CONSULTORIO FAMILIARE

Il Consultorio familiare, istituito con la Legge 405 del 29 luglio 1975, ha lo scopo di intervenire in sostegno alla famiglia o al singolo che vi faccia ricorso ed è un servizio fornito istituzionalmente dalle ASL, rientrando quindi nella organizzazione della regione, alla quale compete l'organizzazione finanziaria e gestionale. Assieme alle ASL appartiene quindi al Servizio sanitario nazionale pubblico.

CORTE COSTITUZIONALE

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: – giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione – giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni – giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi – giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale ha il compito di rappresentare o assistere nel procedimento giurisdizionale la parte priva della capacità di agire tutte le volte in cui sussista un conflitto di interessi tra quest'ultima e ed il suo rappresentante legale (ad esempio i genitori rispetto ai figli minorenni).

(Il compito del curatore, come quello del tutore, è curare e proteggere l'inabilitato (ovvero persona parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi), rappresentandolo e sostituendolo nel compimento di tutti gli atti di natura patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il curatore dell'inabilitato viene scelto con gli stessi criteri del tutore ed è nominato anch'egli dal Giudice Tutelare. Suo compito è quello di assistere l'inabilitato negli atti di riscossione dei capitali ed in quelli di straordinaria amministrazione.)

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui

si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DIFESA D'UFFICIO

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata; è anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

GIUDICE TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato "togato" si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Il magistrato onorario, invece, è il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee. La legge istitutiva del Tribunale per i minorenni – r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404- ha espressamente previsto la presenza, accanto ai magistrati togati, di giudici onorari, scelte per le loro particolari competenze in campo pedagogico, psicologico ed educativo.

GIUDICE TUTELARE

Il giudice tutelare è un magistrato istituito presso ogni tribunale ordinario con il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele. Al giudice sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di parenti o soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In cambio, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

IRRILEVANZA DEL FATTO

Pronuncia adottabile esclusivamente nel procedimento a carico di minorenni quando risulti la tenuità del fatto commesso e l'occasionalità del comportamento e l'ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenne indagato/imputato.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte nel 1975, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, a pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare, la libertà anticipata. Queste sono disposte dal Tribunale della sorveglianza.

MISURE CAUTELARI

Le misure cautelari personali si adottano nel corso del procedimento penale, prima di una sentenza definitiva, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato/imputato e l'esigenza di evitare il pericolo di fuga, oppure evitare l'inquinamento probatorio o impedire la commissione di altri reati; sono disposte dal giudice procedente su richiesta del pubblico ministero. Nei procedimenti a carico dei minorenni possono essere adottate esclusivamente la misura della custodia cautelare in IPM, il collocamento in comunità, la permanenza in casa e la misura delle prescrizioni e solo per scongiurare il rischio della commissione di altri reati.

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PARENTE

Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra

(fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente. Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

- - Parenti di primo grado [i figli e i genitori (linea retta)]
- - Parenti di secondo grado [i fratelli e le sorelle ; i nipoti e i nonni].

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili ed amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.

PERDONO GIUDIZIALE

È un istituto tipico del processo a carico di imputati minorenni, che consente di dichiarare estinto il reato quando la pena da irrogare sia contenuta nel termine di due anni ed il giudice, valutate le circostanze del fatto e la personalità dell'imputato, ritiene che quest'ultimo si asterrà dalla commissione di ulteriori reati.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. I magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene

necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La funzione di P.M. avanti al Giudice di pace in sede penale è svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del relativo circondario.

PROTUTORE

Il Protutore è chi, per nomina del giudice tutelare, rappresenta il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo e il tutore o quando il tutore manchi.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

È un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione, ovvero tre anni nel caso di imputati minorenni, (o a una pena pecuniaria, che comparata alla pena detentiva, sia corrispondente) sospende l'esecuzione della pena principale, qualora ritenga che il condannato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. Se entro cinque anni (ovvero due anni in caso di contravvenzione), il condannato non avrà commesso reati dello stesso tipo il reato si estinguerà; in caso contrario dovrà scontare l'intera pena sospesa oltre che la pena inflitta per il reato successivamente commesso.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA

E' istituto tipico del processo a carico di minorenni che prevede l'adesione dell'imputato ad un progetto educativo volto a verificare l'evoluzione positiva della sua personalità; per il periodo, che non può essere superiore a tre anni, nel quale l'imputato dovrà svolgere le attività educative previste nel progetto, il processo è sospeso. All'esito del prescritto periodo, in caso di esito positivo della prova, il Tribunale dichiarerà estinto il reato.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'appello. E' composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TUTORE

Il tutore è nominato dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del tutelato (minore che ha perso i genitori o di genitori ignoti, o interdetto, ovvero persona assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi). Il tutore ha la cura del tutelato, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni, ma non può rappresentarlo nel compimento degli atti c.d. personalissimi (fare testamento, sposarsi, riconoscere il figlio naturale,) che sono, pertanto, allo stesso preclusi. Rientrano in particolare tra i compiti del tutore provvedere all'amministrazione del patrimonio del tutelato e occuparsi del suo benessere psicofisico, promuovendo quanto più possibile il suo sviluppo. Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all'amministrazione del patrimonio del tutelato.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

La giurisdizione volontaria è una attività esercitata da un giudice. Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita autorevolmente come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (es: la separazione consensuale dei coniugi che deve essere omologata da tribunale o all'adozione di persone maggiori di età che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (es: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (es: iscrizione di una Spa nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.